

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA

Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali

N. _____ di repertorio del ____/____/-----

CONTRATTO in forma pubblico/amministrativa che si stipula, a seguito di gara con procedura ristretta accelerata, con la Ditta _____ con sede in _____ CAP _____ C.F. _____, per la fornitura di _____.

Gara in ambito ____ indetta in applicazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163.

Codice di Gara:

ESIGENZA:

=====

L'anno _____ (____) addì ____ (____) del mese di _____, in ROMA, presso la Sezione dell'Ufficiale Rogante della Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali (in appresso più semplicemente denominata **Commiservizi**) Codice Fiscale nr 97459060584 sita in Piazza della Marina n. 4 – Roma, innanzi a me, Ufficiale Rogante _____, autorizzato a ricevere atti d'interesse di detta Direzione Generale con D.D. _____, senza l'assistenza dei testimoni alla quale le parti contraenti, appresso indicate, con il mio assenso, hanno rinunciato di comune accordo.

SONO COMPARI

- Signor _____, nato a _____ il _____, stipulante in nome e per conto dell'Amministrazione Difesa in qualità di _____;

- Signor _____ nato a _____ il _____
in qualità di _____ della Ditta sopracitata.-

----- PREMESSO -----

CHE nella gara a procedura ristretta accelerata del giorno __ del mese di _____ dell'anno _____ (____), come risulta dal verbale di gara n. _____ di repertorio di detto giorno e successiva riapertura in data _____ e dal decreto di aggiudicazione definitiva n. _____ in data _____, la Ditta _____ è rimasta aggiudicataria della fornitura più dettagliatamente specificata all'art. 1 di cui appresso.

FATTO CIO' CONSTARE

Al fine di procedere alla stipulazione del conseguente contratto in forma pubblico – amministrativa, con il presente atto, che varrà quale pubblico strumento i suddetti componenti convengono quanto segue:-----

ARTICOLO 1) – OGGETTO-----

La Ditta contraente, s'impegna ad eseguire la fornitura, in lotto unico, di:

- _____ prezzo unitario iva esclusa di €. _____;
al prezzo complessivo per l'intero lotto di € _____
(_____/____), I.V.A. esclusa.

In ottemperanza a quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008 la Ditta contraente ha dichiarato nell'offerta il costo relativo alla sicurezza pari ad Euro _____ (_____/____) **Allegato n. ___** che forma parte integrante del presente contratto.

Ripartizione in taglie: come da **Allegato n. ___** che forma parte integrante del presente contratto.-----

La Ditta contraente dichiara di possedere, relativamente ai manufatti oggetto della presente fornitura, le seguenti fasi essenziali di lavorazione essenziali _____.

La ripartizione delle lavorazioni dei manufatti in fornitura è la seguente:--

- DITTA X _____
- DITTA Y: _____

La fornitura è soggetta alle disposizioni di cui al d.p.r. 15 novembre 2012, n. 236 - Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Il suddetto d.p.r. n. 236/2012, che la ditta contraente dichiara di ben conoscere e di accettare in ogni sua parte, per averlo letto ed esaminato, non si allega al presente atto, per quanto ne sia parte integrante, ai sensi dell'art. 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.-----

ARTICOLO 2) – VALORE COMPLESSIVO-----

Il valore complessivo del presente atto è di €. _____
(_____/_____), I.V.A. esclusa.

Ai sensi dell'art. 103 del citato d.p.r. n. 236/2012, il contratto fin dal momento della stipulazione, si intenderà aleatorio per volontà delle parti, con rinuncia esplicita all'applicazione degli artt. 1467 e 1664 del codice civile.-----

ARTICOLO 3) – REQUISITI-----

I manufatti in provvista dovranno corrispondere alle Specifiche Tecniche riportate **negli allegati n. __**, che formano parte integrante del presente contratto. -----

L'esecuzione della fornitura avverrà nel rispetto delle clausole contenute nel presente contratto di fornitura.-----

Le merci da fornire dovranno essere in tutto rispondenti ai requisiti tecnici richiesti, con l'avvertenza che qualora la ditta si renda responsabile di inadempienze accertate nelle varie fasi di esecuzione contrattuale, ovvero presenti al collaudo merci non conformi ai requisiti tecnici previsti dal contratto, l'Amministrazione si riserva di adottare tutti i provvedimenti sanzionatori previsti dal contratto e tutte le forme di tutela previste dalla normativa di settore in vigore, non ultimo quello di risolvere il contratto e di escludere definitivamente l'impresa inadempiente dal partecipare alle gare (art. 68 R.C.G.S. ed art. 127 d.p.r. n. 236/2012).-----

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 128 d.p.r. n. 236/2012, il contraente assume l'obbligo di manlevare l'Amministrazione da qualunque pretesa o azione da parte di terzi per l'utilizzo di materiali che si assumano protetti da brevetti o da diritti di privativa.-----

Tale obbligo permane anche dopo la conclusione del contratto.-----

La merce in provvista dovrà essere imballata come previsto dalle Specifiche Tecniche.-----

Gli imballaggi resteranno di proprietà dell'Amministrazione della Difesa senza diritto da parte delle Imprese ad ulteriori compensi, oltre i prezzi stabiliti per la provvista oggetto del contratto.-----

ARTICOLO 4) - CAMPIONI UFFICIALI DI RIFERIMENTO-----

Sono visibili presso l'Ente incaricato per l'esecuzione della fornitura indicato all'art. 7.-----

Secondo il disposto di cui all'art. 105 d.p.r. n. 236/2012, è consentita la cessione provvisoria dei campioni ufficiali di riferimento alla Ditta che ne

faccia richiesta, previa presentazione dell'attestazione dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale, il cui valore ammonta al prezzo unitario di aggiudicazione del materiale specificato in oggetto maggiorato del 20% (ventipercento).-----

ARTICOLO 5) – CLAUSOLA STANDARD DI CODIFICAZIONE E GESTIONE DATI-----

Riguardo alla codificazione e gestione dei materiali, la ditta contraente dovrà attenersi a quanto prescritto nell'apposito allegato al presente contratto del quale costituisce parte integrante (**allegato n. __**) precisando che lo scambio dei dati dovrà avvenire per via telematica, utilizzando la procedura "SIAC" (**Codice CEODIFE Ente Appaltante: 900032**) resa disponibile dall'Organo Centrale di Codificazione sul sito internet www.difesa.it.-----

ARTICOLO 6) - CAUZIONE-----

In applicazione dell'art. 113 del D.Lgs. n.163/2006, la Ditta contraente a garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dal presente atto, ha prestato una cauzione definitiva per un importo di € _____ (_____/__) come da polizza n. _____ con sottoscrizione autenticata da _____.

La suddetta polizza è stata emessa in data _____ da _____, inclusa nell'elenco delle società di Assicurazione abilitate al ramo cauzioni a cura dell'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni Private e di Interesse Collettivo).-----

La suddetta polizza sarà valida dalla data di stipulazione del presente atto fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell'Amministrazione appaltante.-----

ARTICOLO 7) - ENTE ESECUTORE - SORVEGLIANZA DURANTE L'ESECUZIONE-----

L'Ente incaricato per l'esecuzione della fornitura di che trattasi è l'U.T.T. di _____ che effettuerà la vigilanza sulle lavorazioni, prevista dall'art. 102 del d.p.r. n. 236/2012. L'attività di esecuzione contrattuale è regolata dalla direttiva UGCT Prot. N. 0016422 in data 17/06/2013-----

L'Amministrazione si riserva la facoltà di:-----

- far eseguire, in qualsiasi momento, da propri incaricati, saltuariamente o continuativamente, controlli e verifiche presso gli stabilimenti e i magazzini della Ditta, al fine di accertare che le lavorazioni relative alla produzione dei materiali oggetto del contratto avvengano nel rispetto delle prescrizioni tecniche;-----
- far eseguire prove di funzionamento e di controllo della qualità dei materiali impiegati;-----
- esaminare in genere l'andamento dei lavori in relazione ai tempi previsti per la consegna.-----

Le verifiche e le ispezioni saranno effettuate alla presenza di incaricati della Ditta che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.-----

Le verifiche ed i controlli effettuati nel corso delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 102 del d.p.r. n. 236/2012, non esimono la Ditta da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze del collaudo.---

ARTICOLO 8) - PIANI DI QUALITA'-----

Le lavorazioni avverranno in regime di qualità secondo il Piano di Qualità che la Ditta elaborerà in aderenza alla normativa UNI EN ISO 9001:2008 e che presenterà, per le verifiche di competenza, all'Ente incaricato

dell'esecuzione contrattuale e, per conoscenza, anche alla Sezione Tecnica della 2^a Divisione di COMMISERVIZI, contestualmente alla comunicazione di inizio delle lavorazioni.-----

Tale Piano di Qualità, predisposto "ad hoc" per la produzione dei manufatti in provvista, dovrà essere redatto con le modalità riportate sul sito internet www.commiservizi.difesa.it e costituirà il riferimento di base per la vigilanza sulle lavorazioni insieme alle specifiche tecniche.-----

ARTICOLO 9) – INIZIO LAVORAZIONI-----

Ai fini di assicurare la tempestiva vigilanza sulle lavorazioni, la Ditta è tenuta a comunicare a COMMISERVIZI, nonché all'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale, **a mezzo PEC**, entro 10 (dieci) giorni a partire da quello successivo alla data di effettiva ricezione della comunicazione di avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del Decreto di approvazione del contratto, la sede dello stabilimento o gli stabilimenti in cui avvengono le lavorazioni ed il deposito delle materie prime.-----

Con le stesse modalità dovrà essere comunicata, inoltre, la data di inizio delle lavorazioni, con un anticipo di non meno di 10 (dieci) giorni dall'avvio della produzione.-----

Il mancato adempimento di tali obblighi comporta l'applicazione di una penalità fissa nella misura dell'1% (unopercento) sull'importo dell'intera fornitura.-----

La stessa penalità viene applicata anche quando, in occasione del controllo sulle lavorazioni, venga riscontrata la non veridicità della predetta comunicazione.-----

**ARTICOLO 10) – INIZIO LAVORAZIONI A PROPRIO RISCHIO
E PERICOLO-----**

Ferme restando le prescrizioni dell'art. 102 del d.p.r. n. 236/2012 e quelle in base alle quali il contratto impegna l'Amministrazione ed è eseguibile solo dopo la prevista approvazione e conseguente registrazione da parte dei competenti Organi di Controllo amministrativo/contabile (combinato disposto di cui agli artt.19 Legge C.G.S. e 117 del relativo Regolamento), la Ditta - con le medesime modalità suindicate - dovrà comunque comunicare all'Ente cui è assegnata l'esecuzione del contratto ed a COMMISERVIZI l'eventuale intendimento di dare inizio alle lavorazioni, a proprio rischio e pericolo, prima della comunicazione dell'avvenuta approvazione del contratto, con l'indicazione della data di inizio e della loro presumibile durata, degli stabilimenti dove esse avranno luogo, nonché dei magazzini di deposito delle materie prime.-----

Detta comunicazione inoltrata a mezzo PEC deve pervenire ai summenzionati Enti almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio delle lavorazioni.-----

In nessun caso le imprese potranno avviare le lavorazioni se non avranno prima ricevuto comunicazione scritta da parte dell'Amministrazione di presa conoscenza del suddetto intendimento, ai soli fini del concreto esercizio della facoltà di controllo, previsto dal citato art. 102, che, nel caso in cui non venga reso possibile, può condurre alla risoluzione del contratto, con incameramento della cauzione, ovvero a non riconoscere, a non sottoporre a collaudo e, quindi, a non accettare i quantitativi di materiali già approntati.-----

In nessun caso la Ditta potrà avvalersi della facoltà di cui al presente articolo senza prima aver realizzato i campioni di produzione ed ottenuto il previsto giudizio di conformità con il conseguente “nulla osta” alla produzione da parte dell’Ente esecutore.-----

La ditta, nelle more della registrazione dell’atto negoziale presso gli organi di controllo, può avvalersi della facoltà di dare inizio alle lavorazioni di tessitura a rischio e pericolo, solo dopo aver ottenuto un giudizio di conformità da parte dell’Ente esecutore relativamente al campione di tessuto presentato corredato delle previste certificazioni analitiche. Tale giudizio di conformità, riguardante esclusivamente il tessuto, non vincola l’Ente esecutore in merito al rilascio del previsto “nulla osta” sui campioni di produzione e non obbliga l’Amministrazione in ordine all’accettazione o meno della fornitura.

Qualora il contratto sia articolato su più voci merceologiche, la ditta, nelle more della registrazione dell’atto negoziale presso gli organi di controllo, può avvalersi della facoltà di dare inizio alle lavorazioni a rischio e pericolo anche per una singola voce merceologica, solo dopo aver ottenuto un giudizio di conformità da parte dell’Ente esecutore, relativamente al campione di produzione di quella specifica voce merceologica.

ARTICOLO 11) – CONTROLLO PREVENTIVO – CAMPIONI DI PRODUZIONE -----

La Ditta, entro 30 (trenta) giorni a decorrere da quello successivo alla data di ricezione della comunicazione della avvenuta registrazione del decreto di approvazione del contratto da parte dei competenti Organi di controllo amministrativo/contabile, dovrà far pervenire all’Ente incaricato dell’esecuzione contrattuale indicato nell’articolo 7, n. 3 (tre)

manufatti finiti di ciascuna voce di materiale in fornitura nelle taglie riportate nell'allegato n. __, unitamente ad una campionatura rappresentativa delle materie prime utilizzate nella produzione degli stessi come indicato nell'allegato n. __. Tali materie prime/accessori dovranno essere corredati da referti analitici emessi da laboratori certificati ACCREDIA, attestanti la loro perfetta rispondenza ai requisiti chimico-fisici e prestazionali previsti dalle SS.TT. di riferimento. L'Ente esecutore nominerà una commissione interna che esprimerà un giudizio di conformità o non conformità alle Specifiche Tecniche ed al Campione Ufficiale, delle campionature dei manufatti finiti e delle materie prime, sulla base dei referti analitici forniti dalla ditta. In caso di giudizio positivo il Direttore dell'Ente esecutore formalizzerà l'esito alla ditta mediante rilascio di specifico "Nulla Osta" alla produzione, ovvero comunicherà la non conformità della campionatura stessa. In tale ultimo caso, verranno concessi n. 15 (quindici) giorni entro i quali la ditta potrà ripresentare una nuova campionatura. Qualora anche questa seconda campionatura risultasse non conforme, si procederà alla risoluzione del contratto; tale provvedimento verrà adottato anche se la ditta, per qualsiasi ragione, non appronti la prescritta campionatura compresi gli eventuali referti analitici richiesti) entro i termini previsti per la presentazione della stessa (30 + 15 giorni). I manufatti giudicati conformi dovranno essere opportunamente identificati mediante appositi cartellini firmati dal Direttore dell'Ente esecutore e dal rappresentante della Ditta e fissati ai campioni mediante piombini.-----

Il decorso dei termini può essere sospeso dal giorno 5 al giorno 31 del mese di agosto previa espressa comunicazione della Ditta all'Amministrazione, entro e non oltre 10 giorni liberi da tale data.-----

L'Ente esecutore fornirà, ove necessario, la propria assistenza alla ditta aggiudicataria, con le modalità che saranno concordate direttamente, ai fini della corretta realizzazione dei manufatti e della campionatura e per definire con immediatezza eventuali problematiche connesse alla produzione.-----

La ditta potrà dare inizio alle lavorazioni per l'intera fornitura del lotto solo dopo aver ricevuto, dall'Ente esecutore, il "Nulla Osta" alla produzione. Il giudizio di conformità è riferito alla sola campionatura e non impegna l'Amministrazione all'accettazione dell'intera fornitura che sarà comunque sottoposta all'attività di controllo delle lavorazioni da parte dell'Ente esecutore ed alle successive attività di collaudo.-----

L'Ente esecutore custodirà la campionatura delle materie prime e due dei tre campioni di manufatti finiti per almeno 12 mesi decorrenti dalla comunicazione alla ditta esecutrice dell'esito del collaudo, mentre il terzo campione verrà restituito alla ditta. -----

ARTICOLO 12) – NUMERAZIONE PROGRESSIVA DEI MANUFATTI-----

Ai sensi della direttiva prot. n. U.C.T /2/3656/COM in data 18.05.1999, visibile sul sito internet di questa Direzione Generale, i manufatti in fornitura dovranno essere contrassegnati con un numero progressivo, come indicato nelle Specifiche Tecniche. Questo dovrà rispecchiare rigorosamente i ritmi di produzione giornaliera, in modo tale che ad ogni numero corrisponda un periodo di produzione definito ed univocamente

individuabile; gli imballaggi secondari, ove previsti, dovranno riportare il "range" di numerazione progressiva riferito al rispettivo contenuto.

Tale numero progressivo consentirà, tra l'altro, l'estrazione a sorte del campione da collaudare sulla base dei piani di campionamento indicizzati.

In caso di produzione ripartita fra più stabilimenti, ciascuna quota di produzione dovrà essere numerata progressivamente con l'identificazione dello stabilimento di produzione mediante una lettera dell'alfabeto.

ARTICOLO 13) -APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ (AL COLLAUDO)-----

Il materiale in fornitura dovrà essere approntato per la verifica di conformità nei locali della Ditta (come più dettagliatamente precisato infra) entro ___ (_____) giorni a decorrere da quello successivo a quello della notifica (effettuata ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i **a mezzo PEC**) alla Ditta del "nulla osta" alla produzione rilasciato dall'ente esecutore.

Qualora alla data del rilascio del predetto "nulla osta" non sia ancora intervenuta la registrazione del decreto di approvazione del contratto da parte del competente Organo di controllo, il materiale in fornitura dovrà essere approntato entro il medesimo termine di giorni, ma calcolato a decorrere da quello successivo a quello della notifica (effettuata esclusivamente a mezzo PEC, ai sensi dell'art. 77 comma 1 del D.Lgs 163/2006, all'indirizzo _____) dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del contratto da parte del competente Organo di controllo.-----

Il decorso dei termini può essere sospeso dal giorno 5 al giorno 31 del mese di agosto previa espressa comunicazione dalla Ditta all'Amministrazione, entro e non oltre 10 giorni liberi da tale data.-----

La mancanza della predetta comunicazione, nel termine previsto, comporterà l'applicazione della penalità dell'1% (unper cento).-----

E' facoltà dell'Amministrazione verificare l'effettiva sospensione delle lavorazioni. In caso contrario verrà applicata una penalità dell'1% per falsa comunicazione.-----

Dopo che la ditta ha comunicato la data di inizio ed il luogo delle lavorazioni, le stesse, al fine di permettere all'Amministrazione di effettuare i relativi controlli, non potranno essere sospese, salvo il caso di forza maggiore, fino alla data della comunicazione di "pronti per la verifica di conformità".-----

Qualora la Ditta abbia richiesto la sospensione dei termini per il periodo dal giorno 5 al giorno 31 del mese di agosto:

- il "Nulla Osta" alla produzione, ricevuto nel periodo anzidetto, si intenderà ricevuto il 1° settembre;
- il termine per l'approntamento per la verifica di conformità che ricada nel citato periodo (5-31 agosto) si intende prorogato per un numero di giorni pari a quelli intercorrenti tra il 5 agosto e la data di previsto approntamento, decorrenti dal 1 settembre.

I manufatti in fornitura dovranno essere contrassegnati con un numero progressivo, come indicato all'art. 12 del presente contratto e come dettagliatamente descritto nelle Specifiche Tecniche.-----

L'approntamento per la verifica di conformità dovrà essere comunicato dalla Ditta all'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale ed a

COMMISERVIZI a mezzo PEC, con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni,
 e con l'indicazione della data a partire dalla quale i materiali saranno a disposizione per la verifica di conformità. In difetto di tale indicazione, verrà considerata quale data di approntamento quella della comunicazione.-----

I materiali dovranno essere stivati in apposito locale (deposito/magazzino), situato in territorio italiano ed in regola con la normativa vigente, posto a qualsiasi titolo nella disponibilità della Ditta. Gli spazi destinati a tal proposito dovranno essere coperti, delimitati, sigillabili e destinati esclusivamente alla conservazione della partita da verificare.-----

Il materiale in fornitura sarà considerato approntato per la verifica di conformità solo qualora isolato in unica ed apposita struttura, in territorio italiano, messa a disposizione.-----

In funzione della quantità del materiale e del suo ingombro, può essere autorizzato anche lo stivaggio in locali distinti, purché in unico sito.-----

Lo stivaggio dovrà essere ordinato e razionale, tale da consentire alla Commissione di collaudo un agevole controllo quantitativo dell'intera partita da verificare ed un facile prelevamento dei campioni estratti a sorte tra tutti i manufatti numerati progressivamente.-----

In caso che in sede di verifica dell'avvenuto approntamento (ovvero, in mancanza di essa, in coincidenza con l'inizio delle operazioni di collaudo) venga constatato il mancato approntamento ovvero l'irregolare accatastamento/stivaggio del materiale in fornitura, tale da impedire l'agevole svolgimento delle operazioni per la verifica di conformità (ivi compreso il prelevamento dei campioni estratti a sorte), alla Ditta verrà

applicata una penalità fissa nella misura dell'1% (unopercento) sull'importo dell'intera fornitura. Nell'ipotesi in cui venga constatato un parziale approntamento, l'Amministrazione, qualora non intenda risolvere il contratto ai sensi dell'art. 124 del d.p.r. n. 236/2012, deve fissare un termine perentorio alla ditta entro cui deve procedere all'approntamento totale della provvista, fermo restando l'applicazione della penalità per ritardato approntamento del 2% per ogni periodo di ritardo pari al decimo del tempo previsto per l'esecuzione del contratto/lotto ai sensi dell'art. 125 del d.p.r. n. 236/2012 sull'importo dell'intera fornitura. Qualora la Ditta ottemperi con ulteriore ritardo all'approntamento totale, la penalità di cui al succitato articolo 125 sarà reiterata sull'importo dell'intera fornitura.-----

Nel caso in cui la ditta ottenga il "nulla osta" prima della registrazione dell'atto negoziale presso gli organi di controllo, i termini contrattuali inizieranno a decorrere non già dalla data del rilascio del "nulla osta", ma dal giorno successivo a quello della ricezione da parte della ditta della partecipazione della registrazione del contratto.-----

ARTICOLO 14) - CASI DI FORZA MAGGIORE E DOMANDA DI PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI-----

Le notificazioni dei casi di forza maggiore e le domande di proroga dei termini contrattuali di cui all'art. 110 del d.p.r. n. 236/2012 dovranno essere inviate, a mezzo PEC, alla 2ª Divisione di COMMISERVIZI ed all'Ente cui è demandata l'esecuzione del contratto. Non saranno prese in considerazione le domande di proroga dei termini contrattuali, nelle quali siano adottati fatti o avvenimenti da cui possa derivare ritardo nell'adempimento del contratto, l'inizio dei quali non sia stato comunicato

dall'impresa, entro il termine di 10 (dieci) giorni, come prescritto dall'art. 110 del citato d.p.r. n. 236/2012.-----

ARTICOLO 15) – TOLLERANZA NEI LIMITI DEL VENTESIMO-

E' ammessa una tolleranza nei limiti di un ventesimo in meno per ciascuna taglia. Se alla scadenza dei termini di approntamento per la verifica di conformità la Ditta abbia approntato un quantitativo globale del materiale in approvvigionamento non inferiore ai diciannove ventesimi di ciascuna taglia, il contratto s'intenderà esaurito.-----

Se il termine di scadenza sarà trascorso senza che la Ditta abbia raggiunto i diciannove ventesimi della quantità complessiva della merce e nel frattempo non sarà stata dichiarata la decadenza dal diritto di proseguire la provvista, la Ditta ha facoltà di realizzare, in una sola volta, ed entro il termine che sarà fissato dall'Amministrazione, in relazione alla natura della fornitura ed alla quantità dei materiali, altra consegna che gli permetta di saldare il contratto con la tolleranza del ventesimo in diminuzione, ferma restando l'applicazione delle penalità previste dal d.p.r. n. 236/2012.-----

L'eventuale eccedenza rispetto al quantitativo contrattuale dovrà essere ritirata dal magazzino a cura, spese e rischi della Ditta.-----

ARTICOLO 16) - VERIFICA DI CONFORMITÀ (COLLAUDO)----

Tenuto conto delle disposizioni di cui all'art.1 comma 6 del d.lgs. n. 192/2012, e considerato che le operazioni di verifica della conformità dei materiali alle caratteristiche prescritte dalle S.T. di riferimento riguardano un campione di elevata consistenza numerica oggetto di esami organolettico/prestazionali, le operazioni di verifica di conformità avranno una durata di un massimo di 60 (sessanta) giorni a decorrere

dalla data di approntamento della merce comunicata dall'impresa/R.T.I. e confermata dal sopralluogo di verifica effettuato dall'Ente esecutore. Nel caso in cui non sia ancora ultimato il quadro analitico prestazionale prescritto nelle S.T. che regolamentano il materiale in approvvigionamento, il termine per la verifica decorrerà dalla data di ricevimento dell'ultimo referto analitico.

Il predetto termine di 60 giorni è sospeso:

- dalla data del verbale di sospensione delle operazioni di verifica di conformità per ulteriori prove analitiche di laboratorio – richieste ad integrazione delle analisi/prove di laboratorio previste dalle S.T. ma ritenute insoddisfacenti dalla Commissione di verifica di conformità - fino alla data di ricezione da parte dell'organo di verifica dell'ultimo referto analitico;
- dalla data del verbale provvisorio di proposta rifiuto fino alla data del verbale definitivo di proposta della commissione di verifica e, comunque per il tempo relativo all'eventuale procedimento in contraddittorio, come previsto dall'art. 116 del d.p.r. n. 236/2012;
- dalla data di concessione della rivedibilità, fino alla data di nuovo approntamento della merce, comunicato dall'impresa/R.T.I. e confermato dalla commissione di verifica, fermo restando l'applicazione delle penalità per ritardato approntamento.

La verifica di conformità sarà effettuata, in Italia, presso locali posti a qualsiasi titolo nella disponibilità della Ditta, a cura di apposita

Commissione nominata da COMMISERVIZI. Il procedimento di verifica di conformità è regolato dalle disposizioni (art. 108 – 117) contenute nel citato d.p.r. n. 236/2012 e dalla direttiva UGCT Prot. N. 0016421 in data 17/06/2013.-----

Le operazioni di verifica di conformità verranno effettuate mediante estrazione a sorte del “campione monte”, avendo riguardo al livello di collaudo ordinario ed al livello di qualità accettabile (“piani di campionamento indicizzati” e relativi “prospetti”, di cui alla norma UNI ISO 2859), indicati **nell'allegato n.** che forma parte integrante del presente contratto.-----

Per far fronte a situazioni di carattere eccezionale derivanti dall'immediato impiego di contingenti operativi in operazioni di soccorso per pubbliche calamità o in teatri operativi fuori area, previa segnalazione dei competenti Organi Logistici di F.A., l'A.D. si riserva la facoltà di procedere ad un'unica verifica di conformità parziale, con conseguente acquisizione anticipata rispetto ai termini contrattualmente previsti che vanno comunque rispettati per la verifica di conformità definitiva del saldo della fornitura. Il valore dei materiali, benché parzialmente collaudati ed accettati, sarà liquidato unitamente al saldo dell'intera fornitura. Saranno a carico della Ditta le spese di spedizione, per la via più celere, sia dei campioni “cartellinati” dalla Commissione di verifica di conformità e destinati a laboratori per le analisi, sia dei controcampioni da custodire presso l'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale.

In particolare, nel caso di proposta (con la relativa motivazione) di rifiuto/accettazione con applicazione di uno sconto del materiale espressa

dalla Commissione di verifica di conformità, la Ditta potrà - nei termini e con le modalità prescritte dal citato d.p.r. n. 236/2012 - inviare al medesimo organo di verifica di conformità controdeduzioni e documentazioni ritenute necessarie affinché quest'ultimo possa valutare se confermare ovvero modificare la proposta già formulata motivandone le ragioni.-----

La determinazione definitiva di accettazione/rifiuto della partita sottoposta a verifica di conformità è demandata ad un Organo decidente diverso dalla Commissione di verifica di conformità che s'identifica nella figura del Sig. Direttore Generale di COMMISERVIZI.-----

Di massima, i beni rifiutati sono sostituiti con altri beni della medesima specie, fatte salve le decisioni dell'Organo cui compete la determinazione in ordine all'accettazione ovvero al rifiuto di quanto sottoposto a verifica di conformità (art. 116 del d.p.r. n. 236/2012). In caso di rifiuto della fornitura determinato al termine del procedimento di verifica di conformità, così come regolato dagli artt. 108-117 del d.p.r. n. 236/2012, la Ditta fornitrice potrà avvalersi della facoltà di sostituire i materiali con altri della medesima specie. La Ditta dovrà comunicare tale intendimento alla 2^a Divisione di questa Direzione Generale ed all'Ente incaricato dell'Esecuzione contrattuale entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della lettera di comunicazione di rifiuto. La quantità di materiale rifiutato dovrà essere ripresentato alla verifica di conformità entro un termine non superiore al tempo eventualmente rimasto inutilizzato per il primo approntamento alla verifica di conformità, maggiorato di un tempo non superiore alla metà del termine stesso previsto nel contratto.-----

Ad avvenuta conclusione delle operazioni di verifica di conformità, i

locali dovranno essere sigillati a cura della Commissione preposta. Fatte salve le esigenze di forza maggiore, i sigilli saranno rimossi alla presenza di un rappresentante dell'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale soltanto in occasione della spedizione della partita medesima agli Enti destinatari. In caso di rifiuto, ai sensi dell'art. 117 del d.p.r. n. 236/2012, in relazione alla tipologia dei materiali oggetto della fornitura, l'A.D. potrà disporre che gli stessi vengano opportunamente contrassegnati con appositi bolli identificativi in modo da renderne inequivocabile l'identificazione.-----

La bollatura deve essere effettuata a cura e spese della Ditta fornitrice/fornitore, sotto la stretta sorveglianza dell'Ente responsabile dell'esecuzione contrattuale.-----

In occasione della verifica di conformità, la Ditta sarà obbligata a mettere a disposizione della commissione di verifica di conformità il personale (manovalanza) e le attrezzature (muletti, carrelli porta-pallets, etc.) idonee a consentire la movimentazione per la campionatura del materiale.-----

Inoltre, sempre a cura della Ditta, dovrà essere messo a disposizione:-----

- personale qualificato (per esempio, sarti o calzolari, in occasione delle operazioni di verifica di conformità di particolari manufatti, quali capi esterni e calzature) che coadiuvi la commissione di verifica di conformità nello svolgimento delle previste operazioni (quali il rilevamento dei dati dimensionali, il disfacimento dei manufatti per la verifica dei particolari di confezione e, ove richiesto, il controllo centesimale);

- le apparecchiature essenziali (bilancia, metri e calibri di precisione, etc.) che facilitano lo svolgimento dei previsti controlli organolettici.-

ARTICOLO 17) – CONSEGNA-----

A buon esito della verifica di conformità, il materiale dovrà essere consegnato - libero da qualsiasi gravame, dazi, diritti doganali ed ogni altro eventuale onere - a cura, spese e rischio della Ditta entro **30 (trenta) giorni** a decorrere da quello successivo alla data di notifica della relativa comunicazione presso i Magazzini militari della A.D. indicati in **allegato n. ____**. La Ditta dovrà inoltre provvedere, a propria cura, spese e rischio, entro lo stesso termine, allo stoccaggio e stivaggio dei materiali.-----

In vista del soddisfacimento di prioritarie diverse esigenze logistiche, i COMANDI LOGISTICI potranno variare - entro un raggio massimo di 250 km. - la suindicata destinazione dei materiali di che trattasi, senza che l'impresa/R.T.I. aggiudicataria/o possa nulla pretendere, purché comunicata alla Ditta, per il tramite dell'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale, almeno 30 (trenta) giorni prima della prevista data di consegna.

Per i casi di inadempimento varrà quanto disposto dall'art. 125 del d.p.r. n. 236/2012, con l'avvertenza che le predette penalità sono cumulabili con quelle indicate nel presente documento e commisurate al valore del materiale non consegnato presso i vari Enti dell'A.D.. In occasione delle operazioni di spedizione agli Enti destinatari, sarà possibile procedere all'apertura del locale/i contenente/i la fornitura solo alla presenza di un rappresentante dell'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale.

I beni in fornitura diventano di proprietà dell'Amministrazione, a buon esito della verifica di conformità, dopo la materiale consegna presso l'Ente destinatario nelle quantità accertate in sede d'assunzione in carico.-

ARTICOLO 18) D.U.V.R.I. -----

Si allega al presente contratto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) che indica le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Gli oneri correlati per la ditta sono pari a zero (**allegato n. __**).-----

ARTICOLO 19) - PENALITA'-----

Le penalità verranno applicate secondo le misure e le condizioni previste dall'art. 125 del d.p.r. n. 236/2012.-----

Le penalità relative ai ritardi per l'approntamento al collaudo e quelle relative ai ritardi nelle consegne definitive dei materiali collaudati, già descritte all'art. 13, sono cumulabili.-----

Le penalità sopra descritte sono inoltre cumulabili con quelle previste per il mancato od irregolare approntamento al collaudo. Le stesse penalità si applicano nei casi di rilavorazione dei materiali rivedibili o restituiti per la sostituzione di quelli rifiutati. L'importo massimo delle penalità da applicare non può comunque eccedere il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.-----

ARTICOLO 20) - INADEMPIMENTO DEL CONTRAENTE-----

In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali da parte del contraente, l'A.D., qualora non ritenga lasciar continuare l'esecuzione del contratto, come previsto dall'art. 124 comma 1 lett. a) del d.p.r. n. 236/2012, procederà:

- qualora non sia confermata l'esigenza logistica da parte delle Forze Armate committenti, a dichiarare risolto il contratto e incamerare la cauzione, in misura proporzionale alla parte di contratto non eseguita (dall'art. 124 del d.p.r. n. 236/2012);
- qualora invece venga confermata l'esigenza logistica di cui sopra, all'esecuzione in danno del contratto o della parte del contratto non eseguita (dall'art. 124 comma 1 lett. b) del d.p.r. n. 236/2012). La scelta del terzo affidatario sarà effettuata, ai sensi dell'art. 297 del d.p.r. n. 207/2010, con le modalità previste dall'art. 140 del d.lgs. n. 163/2006. Nel caso in cui non fosse possibile individuare con le predette modalità l'affidatario, si procederà con nuova procedura acquisitiva in danno con le modalità previste dall'art. 124 del d.p.r. n. 236/2012. La risoluzione del contratto o l'esecuzione in danno non esime la Ditta dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno provocato l'adozione dei suddetti provvedimenti.-----

ARTICOLO 21) - GARANZIA PER DIFETTI DEI MATERIALI FORNITI-----

La impresa aggiudicataria dovrà garantire i materiali da fornire da qualsiasi difetto o deterioramento, sempreché questo non derivi da uso anomalo, inidonea conservazione o da cause di forza maggiore. L'Amministrazione Difesa, in ogni caso, potrà sospendere, nei limiti del valore dell'aggiudicazione, i pagamenti dovuti all'impresa contraente in relazione a tutte le forniture in corso. Qualora in prosieguo di tempo sia riconosciuto che la qualità o la lavorazione dei materiali forniti non corrisponda ai requisiti tecnici previsti dal contratto, la Ditta sarà tenuta a risarcire il danno risentito dall'Amministrazione Difesa e, se risulti

provato che la Ditta si sia resa colpevole di negligenza e/o malafede, l'A.D. si riserva di adottare i provvedimenti più idonei intesi a salvaguardare i propri interessi.-----

ARTICOLO 22) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO -----

L'esecuzione tecnico/amministrativa della fornitura è devoluta all'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale, che provvederà a trasmettere direttamente alla Direzione Generale, la documentazione prevista a corredo della fattura, in originale ed in copia, che la Ditta ha emesso ed inviato all'Ente stesso.-----

Tenuto conto del peculiare procedimento tecnico/amministrativo di acquisizione della fornitura oggetto della commessa e, perciò, della complessità di perfezionamento della prescritta documentazione probatoria della regolare esecuzione contrattuale, il pagamento, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del d.lgs. 9.11.2012, n. 192, sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura completa della documentazione attestante l'avvenuta favorevole verifica di conformità, accettazione, codifica, consegna ed iscrizione nei registri di inventario del materiale, a mezzo mandato informatico, con accredito del corrispettivo su c/c bancario o postale completo del codice IBAN (_____).

L'A.D. potrà corrispondere il pagamento in conto, nella misura del 90%, delle forniture collaudate ed accettate, per le quali sia stata emessa apposita dichiarazione di ricevimento da parte dei consegnatari dei vari magazzini previsti. Il saldo, pari al restante 10%, verrà corrisposto a seguito della regolare assunzione in carico di tutti i materiali in fornitura.-----

Nel caso di giustificata complessità tecnica delle procedure di iscrizione nei registri di inventario, può essere comunque disposto il pagamento per l'intero importo dovuto, semprechè risulti acquisita dall'Ente esecutore l'attestazione dell'avvenuto avvio delle attività di iscrizione dei materiali sugli appositi registri contabili.-----

In caso di subappalto, ammesso in conformità all'art. 118 del d.lgs. n. 163/2006, è fatto obbligo all'aggiudicatario, ai sensi del comma 3 del citato art. 118 del d.lgs. n. 163/2006, di trasmettere all'Amministrazione contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione contraente sospende il successivo pagamento a favore dell'aggiudicatario stesso.

ARTICOLO 23) - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI-----

In applicazione dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 tutti i movimenti finanziari relativi alla commessa dovranno essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario/postale o strumenti diversi di pagamento purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Ciascun pagamento effettuato con gli strumenti sopra previsti dovrà contenere il codice identificativo di gara (CIG) n. _____

L'inadempimento della Ditta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comporterà la immediata risoluzione del contratto e la conseguenziale informazione alla prefettura competente per territorio.-----

La Ditta assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al contratto e di comunicazione, entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa, gli estremi identificativi dei conti correnti nonché, entro lo stesso termine, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Parimenti nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture della commessa, dovrà essere inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta degli stessi.-----

L'A.D. procederà, ai sensi di legge, alle verifiche circa il rispetto della predette prescrizione.-----

Qualora la Ditta abbia notizia dell'inadempimento del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà procedere alla immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali – 2^a Divisione e la prefettura competente per territorio.-----

L'inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata legge n. 136/2010 comporterà a carico del soggetto inadempiente, fatta salva la clausola risolutiva espressa di cui sopra, l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 6 della legge medesima.-----

**ARTICOLO 24) - ONERI FISCALI ED ALTRE SPESE INERENTI
ALLA FORNITURA**-----

Le spese di stampa, copia, bollo e registrazione del contratto e del verbale di gara sono a carico della Ditta.-----

Il relativo importo, richiesto dall'Amministrazione, dovrà essere versato dalla Ditta entro 5 giorni dalla data della stipula con le modalità previste dall'art. 1 della legge 27.12.1995, n. 790.-----

L'attestato del versamento dovrà essere consegnato all'Amministrazione. Qualora la Ditta non provveda a versare l'importo delle spese contrattuali nel termine prescritto, o non consegni all'ente appaltante l'attestato di avvenuto versamento, si procederà, in sede di primo pagamento, al recupero delle spese e degli eventuali interessi di mora, ai sensi dell'articolo 1 della legge citata, senza possibilità di futuri rimborsi qualora, in prosieguo di tempo, la fornitrice dimostrasse di aver ottemperato ai suddetti obblighi. Sono a carico della Ditta fornitrice tutti gli oneri fiscali inerenti alla fornitura ad eccezione di quelli di cui al d.p.r. 26.10.1972, nr. 633 (I.V.A.) e successive modificazioni, che sono a carico dell'A.D. Pertanto, qualunque variazione dell'entità di tali oneri che si verificasse durante l'esecuzione del contratto non comporta alcuna variazione del prezzo contrattuale, che si intende comprensivo di tutti gli oneri predetti. Le eventuali spese di sdoganamento e nazionalizzazione della merce sono a carico della Ditta, unitamente a qualunque altra imposta e tassa inerente alla fornitura.-----

ARTICOLO 25) - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TUTELA DEI LAVORATORI-----

La Ditta contraente, si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi, di legge e di contratto, relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela dei

lavoratori con particolare riferimento alle norme della Previdenza Sociale (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie), a quelle disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68 del 12 marzo 1999 ed a quegli obblighi che trovano la loro origine in contratto collettivo e prevedono a favore dei lavoratori diritti derivanti dal pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro, per assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, etc. La ditta si obbliga inoltre, a praticare verso i dipendenti lavoratori (soci e non soci) condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria. Questa stazione appaltante, a fronte di D.U.R.C. che segnali una inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati dalla Ditta nell'esecuzione del contratto, ricorrerà all'intervento sostitutivo, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del D.P.R. n. 207 del 5.10.2010.-----

ARTICOLO 26) - DOMICILIO-----

Per l'esecuzione del presente atto la Ditta contraente elegge il proprio domicilio in _____CAP _____, ove si conviene che potranno essere notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti il presente atto che potranno occorrere.-----

La Ditta ha l'obbligo di comunicare le variazioni di domicilio indicato in contratto.-----

In mancanza, le conseguenze del ritardo nell'esecuzione della fornitura, dipendenti dal mancato tempestivo recapito della corrispondenza, saranno senz'altro a carico della Ditta.-----

ARTICOLO 27) - VARIAZIONE DENOMINAZIONE DITTA-----

Le variazioni della denominazione della Ditta che comportino mutamento all'assetto sociale o forme di incorporazione, cessione o fusione, sono disciplinate dall'art.116 del D.Lgs 163/2006.-----

ARTICOLO 28) - CONTROVERSIE-----

Eventuali controversie saranno decise con l'esclusione del ricorso all'arbitrato di cui questa Amministrazione non intende avvalersi, ai sensi dell'art. 241 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.-----

In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria e/o Amministrativa, per esplicita volontà delle parti, il foro competente sarà quello di Roma.

ARTICOLO 29) - APPROVAZIONE-----

Il presente contratto, mentre vincola la Ditta all'atto della firma dello stesso, impegnerà l'Amministrazione della Difesa solo dopo l'approvazione e la registrazione dello stesso da parte dei competenti Organi di Controllo amministrativo/contabile, a norma delle vigenti disposizioni di legge.-----

Il predetto _____, nella qualità di Presidente del Seggio di Gara e di Capo della 2ª Divisione di Commiservizi, stipulante per le ragioni e gli interessi dell'Amministrazione Difesa, accetta il presente atto che è stato, previa lettura fattane ad alta ed intelligibile voce, da me Ufficiale Rogante, _____, con le parti contraenti sottoscritto.

Il presente atto contrattuale è stato dattiloscritto da persona di mia fiducia e consta di n. __ (_____) pagine interamente dattiloscritte e fin qui della presente pagina, escluse le firme, nonché di un seguito di n. __ pagine di allegati.-----

P. LA DITTA

P.L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

UFFICIALE ROGANTE